



Nicola Colaianni

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro")

Il crocifisso in giro per l'Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno) *

SOMMARIO: 1. Il contesto – 2. Le sentenze di Roma ... – 3. ... e quella di Strasburgo – 4. Il "margine di apprezzamento": Roma o Strasburgo? – 5. (Segue): ipotesi e prospettive – 6. Roma e Strasburgo *hand in hand*.

1 - Il contesto

L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (e, andrebbe aggiunto, in quelle di giustizia, negli uffici pubblici, ecc.) è diventata ormai una questione europea. Fallito il tentativo di rilanciare il cristianesimo come religione fondante e unificante i popoli europei, attraverso una sua citazione solenne tra le radici dell'Unione europea, la battaglia è rapidamente retrocessa dal più avanzato fronte politico-culturale a quello più arretrato della difesa o dell'abbandono del simbolismo religioso. L'ordigno, confezionato dall'odierna società multiculturale, era stato disinnescato nel cuore dell'Europa quando, dopo una clamorosa pronuncia del Tribunale costituzionale tedesco¹, il governo bavarese aveva fatto un'accorta applicazione del principio di *praktische Konkordanz*. Analogo realismo non ha caratterizzato il paese europeo al centro del Mediterraneo, benché qualche avvisaglia fosse doveroso registrarla: non era difficile, invero, prevedere che, dopo le pronunce della Corte costituzionale - che avevano reso effettivamente facoltativo l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole pubbliche sancendo la condizione di assoluto non-obbligo di chi non si avvale² -, la giurisprudenza prima o poi si sarebbe interessata dell'altra forma di quell'insegnamento: quella "passiva", affidata appunto alla esposizione del crocifisso.

La questione della legittimità di quell'esposizione era sorta ufficialmente in Italia all'indomani della stipulazione dell'accordo di revisione del concordato del 1929. Non, beninteso, che non venisse

* Contributo destinato agli *Studi in onore di Rafael Navarro Valls*.

¹ *BundesVerfassungsgericht*, 16 maggio 1995: *infra*, n. 5.

² Corte cost. 12 aprile 1989, n. 202; 14 gennaio 1991, n. 13.



agitata già dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Ma è solo nel 1984, in sede di revisione dei patti lateranensi, che "di comune intesa" con la Santa Sede il principio della religione cattolica come religione dello stato è stato considerato "non più in vigore".

Che quel principio esprimesse a tutto tondo "la scelta confessionale dello Statuto albertino, ribadita nel Trattato lateranense", per dirla con le parole della Corte costituzionale cit., e fungesse, pertanto, da giustificazione delle norme che nel corso dello stato liberale e fascista introdussero e rafforzarono l'esposizione del crocifisso – così come l'insegnamento di religione cattolica – nelle scuole pubbliche non appare seriamente dubitabile sul piano strettamente giuridico - formale. Certo, si può, e anzi deve, considerare che, grazie al fatto che lo statuto nonostante la sua naturale rigidità fosse ritenuto flessibile e quindi aggirabile dalla legislazione ordinaria, quel principio perse molto della sua capacità espansiva fin dai primi mesi della sua entrata in vigore: basta ricordare la legge Sineo del 19 giugno del 1848, secondo cui "la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all'ammissibilità delle cariche civili e militari", o la legge Siccardi del 1850 sull'abolizione del privilegio del foro ecclesiastico (per non parlare delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico degli anni successivi). Ma accanto a queste contraddizioni c'è da registrare anche la coerenza della legge 13 novembre 1859, n. 3725 (cosiddetta legge Casati), che stabilì l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica nei ginnasi e nei licei, negli istituti tecnici, nelle scuole elementari. E fu proprio l'art. 140 r.d. 15.9.1860, n. 4336, contenente il regolamento di attuazione per l'istruzione elementare, a prescrivere che "ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (...) di un crocifisso".

Insegnamento ed esposizione del simbolo della religione cattolica nascono, dunque, insieme. Sono complementari, due facce della stessa medaglia. *Simul stabunt aut simul cadent*, dunque? Non proprio: quando, infatti, con il regolamento per l'istruzione elementare, attuativo della legge 15 luglio 1877, n. 3961 che stabilì l'obbligo dell'istruzione elementare, si rese facoltativo, a domanda, l'insegnamento religioso fino allora obbligatorio (art. 2 r.d. 16.2.1888, n. 5292), identica sorte non subì l'esposizione del crocifisso. Il quale continuò a campeggiare sulle pareti delle aule scolastiche elementari pur dopo che i successivi regolamenti scolastici, confermando la facoltatività dell'insegnamento religioso (art. 3 r.d. 9.10.1895, n. 623), ne resero facoltativa anche la presa in carico da parte del Comune (art. 3 r.d. 6.2.1908, n. 150, che in caso di non approvazione da parte della maggioranza consiliare ne stabilì lo svolgimento "a cura dei padri di



famiglia che lo hanno richiesto”), ribadendo, tuttavia, l’inclusione della “immagine del crocifisso” tra gli “oggetti e mobili occorrenti in ogni aula scolastica” (art. 112, all. D, r.d. ult. cit.).

Certo, la prassi doveva lasciare a desiderare se tra i primi atti del fascismo figura la circolare min. pubblica istruzione 22.11.1922, con cui si ricorda l’obbligo regolamentare nelle aule delle scuole elementari, che poi sarà esteso alle scuole di ogni ordine e grado (circ. min. pubbl. istr. 26.5.1926), nonché agli uffici pubblici in genere (ord. min. 11.11.1923, n. 250) e alle aule giudiziarie (circ. min. grazia e giustizia 29.5.1926, n. 2134/1867). Va per completezza rilevato che accanto alle norme interne dettate con le ricordate circolari se ne rinvengono altre di natura regolamentare, contenute nell’art. 118 r.d. 30.4.1924, n. 965, e nell’all. c) r.d.26.4.1928, n. 1297, che si ricollegano - senza soluzione di continuità, come s’è visto) - all’art. 140 del regolamento Casati.

Perciò l’esposizione obbligatoria del crocifisso è comunemente indicata nella dottrina storica e giuridica³ come uno dei sintomi più evidenti del confessionismo statale. Chiarissima in proposito, per esempio, la circ. 26.5.1926 cit., secondo cui si tratta di fare in modo che

“il simbolo della nostra religione, sacro alla fede e al sentimento nazionale, ammonisca ed ispiri la gioventù studiosa, che nelle università e negli studi superiori temprava l’ingegno e l’animo agli alti compiti cui è destinata”.

Si può dire, quindi, che mentre sul piano dei diritti civili, politici, finanche di proprietà, lo Stato italiano affermò la sua piena giurisdizione, ispirata ai principi del separatismo tipico degli stati liberali, senza concessioni alle pretese ecclesiastiche, sul piano più sottile dello spirito pubblico, della cultura comune che fa da substrato della coesione sociale di una nazione, affidò alla tradizione religiosa cristiana, come impersonata dalla chiesa cattolica, il compito di unificare e “fare gli italiani” (secondo il celebre detto di Massimo D’Azeglio, peraltro attribuito anche al Cavour). Il confessionismo di stato non fu portato alle conseguenze estreme: non intaccò i diritti di cittadinanza né perpetuò i privilegi o lasciò intatto l’enorme patrimonio ecclesiastico. Ma, se così fu in buona parte sterilizzato, non fu azzerato: rimase in piedi l’utilizzazione della religione a sostegno della morale comune, come si desume dalla materia “la religione e la morale”, il cui insegnamento veniva impartito agli alunni delle scuole normali (r.d. 9

³ V. già in passato A. TALAMANCA, *Libertà della scuola e libertà nella scuola*, Cedam, Padova, 1975, pp. 236 ss.; L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1990, II, pp. 327 ss.



novembre 1861, n. 315), e dalla coeva disposizione regolamentare, già ricordata, sul crocifisso come arredo delle aule scolastiche.

In sostanza, il confessionismo di stato operò nel senso di (continuare ad) affidare alla chiesa cattolica e al suo sistema di credenze e di principi morali la fornitura di modelli comportamentali, di criteri etici di valutazione del bene e del male, al fine di formare un'identità collettiva della nuova nazione⁴. Un'operazione, questa, difficoltosa nelle odierne società multiculturali e multireligiose, ma dovunque in passato ordinariamente praticata perché necessaria allo stato "liberale secolarizzato", il quale, come argomentato da Böckenförde, "vive di presupposti che esso stesso non è in grado di garantire": per cui, "fino a che punto i popoli uniti in Stati possono vivere sulla base della sola garanzia della libertà, senza avere cioè un legame unificante che preceda tale libertà?"⁵. Questo "consenso etico di fondo", capace di creare un vincolo, di tenere unito un paese, altrimenti appoggiato solo sul nullo *ethos* delle annessioni militari, fu assicurato in Italia proprio dal confessionismo di stato, per dir così, culturale, assicurato dall'insegnamento attivo e passivo della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Il collegamento della presenza del crocifisso al confessionismo di stato, così inteso e precisato, non è, pertanto, un "errore fondamentale" e addirittura "macroscopico", come ritenuto in una appassionata ricerca commessa dal governo italiano in vista della discussione del ricorso alla Grande Camera⁶. Così come non lo è - e nessuno, infatti, lo ha mai affermato - l'analoga ricostruzione storica del confessionismo di stato operato dalla Corte costituzionale nella sentenza 203/89 con riferimento all'istruzione religiosa. La scelta di esporre obbligatoriamente il crocifisso nelle aule scolastiche fu una scelta autonoma, certamente, dello Stato italiano ma non è un fiore pungente in un deserto legislativo separatistico. Non è un personaggio in cerca di autore, non è una norma eccentrica o fuori posto nell'ordinamento dello stato liberale ma trova

⁴ Per questo genere di meccanismi v. **L.R. KURTZ**, *Le religioni nell'era della globalizzazione*, trad. it. di L. Scarnecchia, il Mulino, Bologna, , 2000, pp. 149 s. Sulla costruzione di un'identità collettiva all'interno della stessa religione cfr. **G. FILORAMO**, *Religioni e identità nell'epoca del pluralismo*, in *Le religioni e il mondo moderno*, a cura di Id., IV, *Nuove tematiche e prospettive*, Einaudi, Torino, 2009, pp. 645 ss.

⁵ **E.-W. BÖCKENFÖRDE**, *La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione*, in *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, a cura di G. Preterossi, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 53.

⁶ **C. CARDIA**, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, con prefazioni di **F. FRATTINI**, ministro degli affari esteri, e **G. LETTA**, sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio, Allemandi, Torino, 2010, pp. 51 s. (e 29 s., 112).



giustificazione nel principio statutario, che ne costituisce la norma di riconoscimento, ovvero la “norma sulle norme”⁷.

Se una religione viene solennemente proclamata, nel primo articolo dello statuto fondamentale, “religione di stato”, non è imprescindibile o strettamente conseguenziale ma è certamente coerente disporre l’esposizione del suo simbolo identificativo negli spazi pubblici. Fu solo con il fascismo che venne estesa l’applicazione delle norme – di carattere non legislativo, come s’è visto – che dispongono l’esposizione del crocifisso. Esse sono precedenti ai patti lateranensi, ma ne anticiparono lo spirito e la solenne riaffermazione di quel principio statutario: si può dire che esse furono le credenziali offerte unilateralmente dallo Stato fascista alla Chiesa cattolica per assicurarla sulla serietà delle proprie intenzioni di pervenire ad una conciliazione con la definitiva soluzione della questione romana. Non entrarono a far parte del *corpus* pattizio lateranense ma di esso condividono il principio basilare della religione di stato. Sarà del resto la stessa Corte costituzionale ad evidenziare come la visione, strumentale alle finalità dello stato, della religione cattolica quale “religione dello Stato”

“stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato”⁸:

che è all’evidenza il caso anche delle norme sull’esposizione dell’immagine del crocifisso.

Dal 1929 insegnamento ed esposizione del simbolo della religione cattolica, ormai (non più solo in quelle elementari, ma) nelle scuole di ogni ordine e grado, tornano a viaggiare insieme e ad integrarsi reciprocamente nel quadro dell’offerta formativa obbligatoria di uno stato coerentemente (i patti lateranensi, invero, annullavano o ridimensionavano buona parte della legislazione di contrasto del periodo liberale) confessionista. Ci si sarebbe aspettato, pertanto, che, riconosciuta formalmente con gli accordi di revisione del 1984 la

⁷ La dizione risale a E. ZITELMANN, *Sfera di validità e sfera di applicazione delle leggi*, in *Diritto internazionale*, 1961, p. 153, ma è stata approfondita soprattutto da A. GIULIANI, *Le disposizioni sulla legge in generale: gli articoli da 1 a 15*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, I, Utet, Torino, 1999, p. 397. sul cui contributo v. A.A. CERVATI, *Alessandro Giuliani, il linguaggio giuridico, la storia e il diritto costituzionale (“L’eticità nella scienza giuridica”)*, in *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 207 ss.

⁸ Corte cost. 14 novembre 1997, n. 329.



decadenza del vecchio principio statutario anche da parte della chiesa cattolica, si provvedesse a potare tutte le norme ad esso strettamente connesse. Ed invero ciò facevano gli stessi accordi con l'introduzione del diritto soggettivo di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica.

Ma l'esposizione del crocifisso era prevista dalla normativa (secondaria) unilaterale e perciò, sentito in sede consultiva, il Consiglio di Stato esprimeva il parere che il nuovo concordato formalmente non la tocca. Il formalismo, tuttavia, non sarebbe bastato, occorrendo motivare anche sul piano dell'interpretazione sistematica: ed è qui che il Consiglio di Stato opera per la prima volta la trasformazione del crocifisso da "simbolo della nostra religione, sacro alla fede e al sentimento nazionale" (circ. min. cit.) a "simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa"⁹.

2 - Le sentenze di Roma ...

Il dibattito riprenderà vigore alla luce del principio di laicità, che la Corte costituzionale affermerà l'anno successivo con la ricordata sentenza n. 203/89, che ribaltava proprio una decisione resa in sede giurisdizionale dallo stesso Consiglio di Stato, secondo cui gli studenti che non si avvalgono dell'ora di religione cattolica avrebbero dovuto svolgere un'attività alternativa o rimanere comunque a scuola¹⁰: laddove, deciderà la Corte, essi versano in uno stato di non-obbligo per effetto proprio del principio di laicità.

Quale incidenza sulla questione del crocifisso attribuire al nuovo "principio supremo" affermato dalla Corte? Due i filoni interpretativi, sostenuti rispettivamente dai giudici ordinari e dai giudici amministrativi. Due parallele che finora non si sono incontrate anche perché la Corte costituzionale, investita della questione, a differenza di quella sull'ora di religione (per cui aveva stabilito lo stato di non-obbligo, e quindi la possibilità di allontanarsi da scuola, di chi non se ne avvale) non ha potuto affrontarla: si tratta, infatti, come detto, di norme regolamentari, prive del valore di legge richiesto per il giudizio avanti alla Corte¹¹.

⁹ Cons. Stato, 27 aprile 1988, n. 63 (parere).

¹⁰ Cons. Stato, 27 agosto 1988, n. 1006.

¹¹ Corte cost. 13 dicembre 2004, n. 389. In dottrina *Simboli religiosi ed istituzioni pubbliche. L'esposizione del crocifisso dopo l'ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale*,



Il primo orientamento, sostenuto dalla Corte suprema di cassazione¹², fa un uso conseguente del principio di laicità: il crocifisso è un simbolo religioso e la sua esposizione in un'aula scolastica (nel caso adibita a seggio elettorale) viola questo principio. Va assolto perciò lo scrutatore che legittimamente rifiuti di prestare il proprio ufficio per tale motivo. Il caso, come si vede, non riguardava direttamente la questione scolastica, ma la sentenza era ampiamente motivata sul piano dei principi di diritto, applicabili anche a quella. L'esposizione obbligatoria del crocifisso urta contro il "regime di pluralismo confessionale e culturale" affermato da Corte cost. 203/1989: cioè, chiosa la Cassazione, una "pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà". Il principio di laicità si pone appunto come

"condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè, che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi".

Ne consegue una pari tutela della libertà di religione e di quella di convinzione, comunque orientata, che è garantita in connessione con la tutela della "sfera intima della coscienza individuale"¹³, conformemente all'art. 19 Cost. e all'art. 9 CEDU (che tutela la libertà di manifestare "la propria religione o il proprio credo").

Di tutt'altro avviso la giurisprudenza amministrativa. Dalla protezione della coscienza dei singoli qui si passa alla protezione della maggioranza, la quale vede nel crocifisso un "segno culturale e anche religioso, ma interpretato nel limitato e non limitativo senso" non di fede (secondaria, come s'è visto, nel cristianesimo e nella società "ormai minoritaria") ma di "adesione ai valori secolarizzati del cristianesimo, che appare invece patrimonio largamente diffuso"¹⁴. Il Consiglio di stato, decidendo di condividere la caratterizzazione religiosa del simbolo, la rapporta non ad una religione secolarizzata bensì a quella autentica e originaria, derivandone la legittimità dell'esposizione proprio dalla sua attitudine

a cura di R. Coppola, C. Ventrella Mancini, Adriatica, Bari, 2008, con relazioni di **R. COPPOLA, C. MIRABELLI, G. CASUSCELLI, N. COLAIANNI.**

¹² Cass. pen. 6 aprile 2000, Montagnana.

¹³ Corte cost. 19 dicembre 1991, n. 467.

¹⁴ Tar Veneto 22 marzo 2005, n. 1110.



“ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa”, “la trascendente fondazione”, “l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati (...) certamente laici, quantunque di origine religiosa”¹⁵.

Il contrasto con l’impostazione della Cassazione, e della stessa Corte costituzionale, è evidente. Muovendo dal significato autentico del crocifisso secondo la religione cattolica, la corte suprema si era attestata sui diritti della coscienza e sul principio di laicità, inteso come neutralità, imparzialità, non identificazione. Invece i giudici amministrativi ne traggono conseguenze opposte: il simbolo è religioso in senso stretto ma anche la laicità al fondo lo è, perché i valori civili che la sostanziano sono laici ma hanno un’origine religiosa e perciò ben possono essere simboleggiati dal crocifisso: anzi, “nel contesto culturale italiano appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo”. In questo scoperto gioco di parole c’è la celebrazione del paradosso, dell’identità dei contrari: infatti, il simbolo viene considerato religioso o in senso molto lato, in quanto cioè secolarizzato ad opera della maggioranza dei consociati, o in senso stretto con riferimento alle origini di valori, che però sono esattamente quelli “su cui lo stato stesso si fonda e che lo connotano”, “laicamente sanciti per tutti”. La sua esposizione nello spazio pubblico ha una “valenza formativa” e una funzione “altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni”.

Giova accennare anche alla ricezione di questi due orientamenti interpretativi sul carattere religioso o non del crocifisso nella giurisprudenza e negli ambienti politici, governativi e parlamentari. L’orientamento della Cassazione è stato pienamente accolto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura¹⁶, chiamata a decidere sul caso di un magistrato che aveva rifiutato di svolgere udienza in un’aula in cui era esposto il crocifisso: questo non ha “valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa” (come sostenuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva), né può considerarsi – qui il dissenso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è frontale, in quanto si adoperano gli stessi termini - “simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, di eguaglianza dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale”. Di conseguenza, “l’amministrazione pubblica non può scegliere di

¹⁵ Cons. Stato 13 febbraio 2006, n. 556.

¹⁶ Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, 31 gennaio 2006, n. 12 (ord.).



privilegiare un aspetto della tradizione e della cultura nazionale, sia pure largamente maggioritaria, a discapito di altri minoritari". Da notare che quel magistrato è stato successivamente assolto in sede penale anche dalla Cassazione¹⁷, che oltretutto, dando atto in motivazione che "l'odierna udienza si è svolta in aula priva del simbolo confessionale" – e, quindi, evidentemente di averne disposto la rimozione -, ha implicitamente confermato la ricordata sentenza 6 aprile 2000, secondo cui le circolari ministeriali erano da ritenersi non più in vigore.

L'orientamento del Consiglio di Stato ha, invece, trovato accoglienza in alcuni provvedimenti cautelari, a cognizione sommaria quindi e non piena ed esauriente, dei giudici di merito¹⁸ e soprattutto a livello governativo: rispondendo nel 2007 all'interrogazione di un deputato della stessa coalizione governativa, il ministro della giustizia riteneva la sentenza della Cassazione "non definitivamente convincente" e quella del Consiglio di Stato "francamente convincente", sicché riteneva che

"il crocifisso possa continuare ad essere esposto nelle nostre aule giudiziarie, quale alto simbolo della nostra tradizione e dei nostri valori civili e culturali, nonché espressione di rispetto per l'altro, di amore per la persona e di profonda solidarietà umana"¹⁹.

3 - ... e quella di Strasburgo

Non era pensabile che una simile posizione potesse essere condivisa – sul piano dei principi, salvo il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri - dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, cui, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, si erano rivolti i ricorrenti. Sinteticamente, il modello CEDU di laicità, quale risulta dalle sentenze rese nelle controversie in cui sono state convenute la Turchia²⁰ e la Svizzera²¹, è ispirato al disegno più radicale, se si vuole "à la française",

¹⁷ Cass. pen. 10 luglio 2009, n. 28482, Tosti.

¹⁸ Trib. Perugia, 24 marzo 2005; Trib. Napoli 26 marzo 2005; Trib. L'Aquila 19 novembre 2003, che riformava Trib. L'Aquila 23 ottobre 2003, favorevole all'orientamento della Corte suprema

¹⁹ La risposta all'interrogazione è riportata da **R. CONTI**, *L'Europa e il crocifisso*, in *Politica del diritto*, 2010, pp. 228 s.

²⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Karaduman v. Turkey*, 3 maggio 1993; *Leyla Sahin v. Turkey*, 24 giugno 2004 e 10 novembre 2005; *Refah Partisi v. Turkey*, 31 luglio 2001 e 13 febbraio 2003.

²¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Dahlab v. Switzerland*, 15 febbraio 2001.



della neutralità dello spazio pubblico e del conseguente divieto di indossare liberamente - e quindi, deve ritenersi a maggior ragione, di esporre autoritativamente - simboli religiosi “dans le lieux où les personnes sont dépendantes de lui (scil. l’Etat) ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables”²².

Neppure c’erano dubbi sulla possibilità che la Corte potesse considerare il crocifisso non principalmente come un “oggetto di venerazione religiosa”²³ ma solo come un simbolo meramente identitario, “neutre et laïque en référence à l’histoire et à la tradition italiennes, intimement liées au christianisme” secondo l’impostazione del governo italiano. La rilevanza polisemica, che non si manca ancora di sottolineare²⁴, è talmente poco condivisa che recentemente perfino la Croce rossa internazionale ha dovuto abbandonare quel simbolo e adottarne un altro più neutro²⁵. E pure si trattava della croce, riconducibile al cristianesimo in tutte le sue confessioni, non del crocifisso, che simboleggia specificamente la chiesa cattolica e quelle ortodosse. Che questo simbolo rappresenti il cristianesimo nel suo complesso non risponde alla realtà, che vede le chiese riformate raccolte intorno al simbolo della croce, che, a differenza del crocifisso, per essa rimanda alla resurrezione. Data la differenza di questi “statuti semiotici”, per cui il crocifisso contiene un sovrasenso rispetto alla croce²⁶, la scelta di esporre il crocifisso è frutto di una visione parziale del cristianesimo, non coincidente con la sola chiesa cattolica ma di certo escludente quelle protestanti: di una preferenza, quindi, verso la chiesa cattolica.

Si tratta, perciò, di un “*signe extérieur fort*” (quale fu ritenuto il velo nella sentenza *Dahlab*, cit.) sia in sé sia nella percezione che ne hanno gli “altri” in un determinato contesto. Anche la rilevanza attribuita all’esame della percezione *from an outsider’s perspective*²⁷ è una caratteristica della giurisprudenza della Corte, che in tal modo si apre la strada per annoverare tra le violazioni convenzionali (nel caso, la violazione della neutralità dello Stato e della scuola pubblica) non solo quelle oggettive ma anche quelle “apparenti”. La “apparenza” di una

²² Corte europea dei diritti dell’uomo, *Lautsi v. Italy*, 3 novembre 2009.

²³ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Otto-Preminger Institut v. Austria*, 20 settembre 1994.

²⁴ R. CONTI, *L’Europa e il crocifisso*, cit., p. 269; C. CARDIA, *Identità religiosa*, cit., p. 62 ss.

²⁵ Si tratta di un cristallo: cfr. il III protocollo addizionale in *www.ifrc.org*.

²⁶ A. MORELLI, *Crocifissi o croci? Ancora qualche osservazione su icone, “simboli di stato” e uso politico dei segni religiosi*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2003.

²⁷ I.T. PLESNER, *Legal Limitations to Freedom of Religion or Belief in School Education*, in *Emory International Law Review*, 2005, p. 570.



violazione, per il solo fatto di essere, purchè inevitabilmente, percepita (*"nécessairement perçu"*) come tale, è stata teorizzata come idonea ad integrare la violazione di un diritto fondamentale in particolare con riferimento al giusto processo ex art. 6 CEDU. Ne sapeva qualcosa proprio l'Italia, che nell'affaire Pellegrini era stata condannata proprio perché l'efficacia civile data ad una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa a seguito di un processo documentale senza contraddittorio, pur legittimo secondo il diritto canonico²⁸.

Analogamente, nella sentenza Lautsi il semplice fatto che *"la présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux"* è idoneo ad integrare la violazione non solo dell'art. 9 CEDU ma anche, congiuntamente, dell'art. 2 del protocollo addizionale n. 1, secondo cui

"lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche".

La lettura congiunta del combinato disposto artt. 9 CEDU – 2 prot. add. n. 1, benché risalente nella giurisprudenza di Strasburgo e da tempo infatti colta dalla dottrina più attenta²⁹, ha notevolmente spiazzato i commentatori, fuorviati dal fatto che nel dibattito svoltosi sulle sentenze italiane s'era fatto riferimento principalmente all'art. 9. La lettura congiunta ha consentito, invece, alla Corte di attrarre anche l'art. 2 nell'orbita dei limiti alla libertà di coscienza e di religione (protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, nonché dei diritti e delle libertà altrui) e del loro controlimite costituito dalla necessità di tali restrizioni in una società democratica. Senonché, *"essentielle à la préservation de la 'société démocratique' telle que la conçoit la Convention"* è nel campo scolastico il pluralismo educativo, cioè un'istruzione fatta

*"de manière objective, critique et pluraliste"*³⁰, sì da rendere la scuola *"un lieu de rencontre de différentes religions et convictions philosophiques, où élèves peuvent acquérir des connaissances sur leurs pensées et traditions respectives"*.

²⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Pellegrini v. Italy*, 20 luglio 2001.

²⁹ S. LARICCIA, *A cinquant'anni dalla Convenzione europea dei Diritti dell'uomo: l'art. 9*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, II, Cedam, Padova, 2000, p. 1071.

³⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen. V. Denmark*, 7 dicembre 1976,



La consustanzialità, si potrebbe dire, del pluralismo educativo alla democrazia ha reso perciò superfluo l'esame della ricorrenza nella specie di qualcuno dei limiti previsti dall'art. 9: differentemente, per esempio, dal pur contrastato caso *Otto-Preminger Institut* – in cui, assimilando la religione alla morale, s'era ritenuto che, "nel censurare il film, le autorità austriache hanno agito al fine di assicurare la pace religiosa" in una regione in cui "la religione cattolica romana costituisce la confessione della grande maggioranza dei tirolesi"³¹ - nessuno di essi avrebbe potuto superare il test della necessità per una società democratica, costituita nella specie dal pluralismo educativo. Ammesso e non concesso che il mantenimento della pace religiosa giustifichi il divieto *una tantum* della proiezione di un film, come ammettere che essa giustifichi non un divieto ma un obbligo, non una eccezione occasionale ma una stabile eccezione? E neppure con il temperamento, per esempio, dell'esposizione d'ufficio del simbolo di una determinata religione, bensì, ma, a richiesta degli studenti o delle loro famiglie, anche dei simboli di altre religioni (sulla falsariga dell'insegnamento di religione cattolica e degli insegnamenti di ebraismo o di fatto religioso, pur ammissibili a richiesta). Può la pace religiosa – nondimeno invocata, come si vedrà, dal governo italiano - giustificare una forma di insegnamento subliminale monista in deroga al pluralismo educativo?

Di conseguenza, la Corte ritiene che

"l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire".

Come si vede, ad integrare la violazione, oltre che l'appartenenza di quel simbolo ad una determinata confessione (o - la situazione non cambierebbe - a due o più confessioni, pur sempre determinate), è il carattere dell'obbligatorietà della sua esposizione ad esclusione di altri. Un monismo, questo, che non è annullato dall'apertura della scuola italiana ad altri insegnamenti religiosi (questi valgono, semmai, a

³¹ Decisione subito sommersa da critiche: cfr. **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Uno scontro tra libertà: la sentenza Otto Preminger-Institut della Corte europea*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1995, p. 368 ss.; **P. WACHSMANN**, *La religion contre la liberté d'expression: sur un regrettable arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Revue universelle des droits de l'homme*, 1994, p. 441 ss. Recentemente **N. COLAIANNI** *L'influenza del trattato europeo di Lisbona sul diritto italiano di libertà di religione*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2008, pp. 315-334.



mitigare l'impatto dell'insegnamento di religione cattolica, non quello del crocifisso) né dalla possibile presenza di ministri di culto di altre confessioni o di studenti di altre religioni, che magari indossino il velo o il kirpan o altri simboli religiosi³² (questo vale a pareggiare la presenza di ministri di culto cattolici o di studenti che indossino il crocifisso o altro segno religioso sul proprio corpo). In ogni caso, questa evenienza è evidentemente *incerta an et quando*, dipendendo dalla presenza eventuale e dalla volontà degli studenti, non è disposta dallo Stato e, ammesso che si verifichi, restringe comunque il diritto degli studenti non credenti: il cui sentire, sorprendentemente, non è considerato in questo dibattito, come se l'esposizione, o non, del crocifisso fosse solo una questione interna ai credenti di diverse religioni.

In ogni caso, ciò che cade sotto la scure della Cedu è l'obbligatorietà dell'esposizione di un solo simbolo, la sua esclusività. È l'esclusività che rende impossibile sottrarsi alla "pression" esercitata in maniera subliminale su "*esprits qui manquent encore (...) de la capacité critique permettant de prendre distance*" da esso. Il carattere decisivo dell'esclusività risulta dall'esame di una decisione resa in un caso simile, sotto il profilo dell'art. 2 prot. add., a riguardo di un insegnamento di "cristianesimo, religione, filosofia" ideologicamente orientato alla cura della formazione religiosa cristiano-luterana e costituente una parte obbligatoria del curriculum di studio per la scuola primaria³³. La Corte aveva ravvisato la violazione della norma protocollare non nella previsione di un insegnamento confessionale³⁴ ma nella sua sostanziale obbligatorietà, giacché la dispensa poteva essere chiesta solo allegando ragionevoli giustificazioni. Una situazione simile, cioè, a quella prevista dal vecchio concordato lateranense, che all'art. 36 prevedeva appunto l'obbligatorietà dell'insegnamento di religione cattolica salvo esonero³⁵. Si può verosimilmente ritenere

³² Insiste su questa apertura della scuola italiana ad altri simboli **C. CARDIA**, *Identità religiosa*, cit., pp. 30 s., 56 – 60, 92 ss.

³³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Folgerø v. Norway*, 29 giugno 2007.

³⁴ Come sottolinea, infatti, il giudice **F. TULKENS**, *The european convention of human rights and Church-State relations: pluralism v. pluralism*, in www.cardozolawreview.com, perfino "a State-Church is not per se incompatible with article 9 if there are specific safeguards for the individual's freedom of religion".

³⁵ Non coglie questo collegamento **R. CONTI**, *L'Europa e il crocifisso*, cit., pp. 266 s., che, valorizzando la mancata sanzione dell'insegnamento della religione dominante in Norvegia (p. 245), ritiene che, a seguire il ragionamento della Corte sul crocifisso, si dovrebbe mettere in dubbio la costituzionalità dello stesso insegnamento di religione cattolica, reso nelle scuole pubbliche italiane "senza consentire ad altri credi il loro ingresso scolastico". A parte che anche gli appartenenti alle confessioni con intesa possono ottenere uno studio del fatto religioso o di ebraismo con propri insegnanti, la



quindi che, ove l'esposizione del crocifisso fosse facoltativa, ad istanza degli stessi studenti o dei loro genitori o almeno senza il dissenso di qualcuno di loro, non vi sarebbero violazioni convenzionali.

La valutazione comparativa della *Lautsi* e della *Folgerø* consente di dedurre che secondo Strasburgo non è la "parete nuda", senza simboli religiosi o di altro genere, l'unico modo per realizzare il pluralismo educativo³⁶ e di focalizzare nel carattere obbligatorio di insegnamenti o simboli confessionali o comunque religiosamente orientati il centro di convergenza di quelle sentenze. Non può sfuggire che il Governo italiano, a differenza di quello norvegese, è stato condannato anche ad una riparazione pecuniaria del pregiudizio morale sofferto dai ricorrenti. La differenza di trattamento è dipesa dal fatto che, come la Corte ha precisato espressamente, a differenza di quello norvegese che si era dichiarato pronto a sopprimere la frequenza obbligatoria del corso di religione, analoga disponibilità a rivedere prontamente le disposizioni sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non è stata dichiarata dal Governo italiano, sicché la sola constatazione della violazione non è stata ritenuta una sanzione sufficiente.

La decisione appare, in definitiva, ben poco sorprendente perché in linea, oltre che con la giurisprudenza di altre corti europee (quello stesso carattere era stato ritenuto costituzionalmente illegittimo dal *BundesVerfassungsgericht*, dalla Cassazione italiana e, come si accennerà, dal Tribunale federale svizzero), con i precedenti della stessa Corte. La forza dei simboli religiosi sul piano educativo era stata rimarcata dalla Corte già nella sentenza *Dahlab* a proposito del *hijab* islamico indossato da un'insegnante di scuola pubblica. Se un simbolo religioso non può essere indossato dall'insegnante, perché contrasta con la neutralità della scuola pubblica incarnata per dir così dall'insegnante, a più forte o almeno uguale ragione il simbolo non può essere obbligatoriamente esposto sulla parete dell'aula scolastica.

4 - Il "margine di apprezzamento": Roma o Strasburgo?

non incostituzionalità dell'insegnamento cattolico è stato ritenuto dalla Corte costituzionale proprio in considerazione della sua piena facoltatività, attraverso il diritto di scegliere se avvalersene o non, introdotto dagli accordi di revisione del 1984.

³⁶ Manca, invero, il carattere "imbarazzante" avvertito da J.H.H. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione "imbarazzante"*, in *Quaderni costituzionali*, 2010, p. 153 s.



La motivazione della Corte europea si muove tutta sul piano dei principi, tanto da assorbire anche l'esame della pur denunciata violazione dell'art. 14 CEDU, sul quale si prevedeva che più agevolmente si potesse far leva per sostenere la illegittimità della disciplina del crocifisso sotto il profilo della discriminazione degli alunni. Richiamando, invece, i propri precedenti sul controlimite della democrazia, e quindi sul pluralismo educativo, la Corte non ha bisogno di esaminare la plausibilità di eventuali restrizioni - che tutte si infrangerebbero contro il muro della democrazia - né può consentire un apprezzamento diverso da Stato a Stato. Non si possono fare sconti sui principi e, in particolare, sul modo di attuare quel pluralismo da parte dei singoli Stati. Non si può concedere agli Stati il potere di apprezzare il pluralismo diversamente l'uno dall'altro, di farne un valore negoziabile, rientrante nel patrimonio disponibile di ciascuno stato.

Il ricorso del Governo italiano si muove, in sostanza, proprio attorno alla richiesta del riconoscimento del "margine di apprezzamento" dei principi della Convenzione europea dei diritti umani da parte dei singoli Stati: cioè del "potere discrezionale, che in altri casi la Corte ammette per gli stati membri in settori come le relazioni tra Stato e Chiesa". In effetti, ciò che è apparso sorprendente ad una parte della dottrina è che, diversamente che in altri casi, la Corte abbia del tutto trascurato l'esame comparativo e la storia del paese: la decisione sarebbe stata pesantemente condizionata da questa omissione di un approfondimento, che avrebbe reso evidente l'esistenza in Europa di un variegato e contraddittorio panorama legislativo e nella storia italiana di un'adesione giustificata anche da politici e pedagogisti positivisti alla presenza del crocifisso pur in regime separatistico, a partire dall'epoca cavouriana³⁷. In realtà, l'omissione della Corte si giustifica con il fatto che essa s'è mantenuta sul piano dei principi (il pluralismo educativo implicato dalla democrazia) e perciò ha condotto (è sintomatico in proposito il dichiarato assorbimento del profilo attinente all'art. 14) un sindacato di ragionevolezza e non di eguaglianza. Solo in questo secondo caso assumono importanza i *tertia comparationis*, mentre il sindacato di ragionevolezza "prescinde da raffronti con termini di paragone (i quali al più assumono un valore sintomatico)"³⁸, non li implica, cioè, necessariamente al fine di valutare la giustificatezza di una certa disciplina: perché la domanda a cui tenta

³⁷ Rispettivamente R. CONTI, *L'Europa e il crocifisso*, cit., pp. 250 ss., e C. CARDIA, *Identità religiosa*, cit., pp. 32 e 112 ss.

³⁸ Così nella conferenza stampa per il 1994 il presidente della Corte costituzionale italiana F.P. CASAVOLA, in *www.cortecostituzionale.it*.



di rispondere è l'ammissibilità non della differenziazione ma dell'incoerenza³⁹ di una determinata disciplina rispetto ai valori costituzionali o, come nel caso, convenzionali.

Anche secondo il Governo italiano, del resto, il sindacato va condotto sul piano della (non in)coerenza: la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non costituisce un "comportamento manifestamente lesivo del diritto di credere o di non credere" perchè "rispecchia un dato culturale ed è coerente con il sentire comune della popolazione italiana", con la "sensibilità media (l'unica riconosciuta dalla legge) ed il rispetto della tradizione locale", in cui "i valori della religione cattolica sono stati sempre profondamente radicati". La scelta di

"mantenere il crocifisso è stata stimata come la più adeguata per conservare, in una società pluralistica, la pace religiosa e sociale": e "il legislatore nazionale è nella posizione migliore per apprezzare i sentimenti religiosi delle persone in un tempo e in un dato contesto".

Il diritto di non rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche viene così assimilato a quello di "non rimuovere le immagini votive dalle strade pubbliche e le statue religiose dagli spazi pubblici".

Su quest'ultimo punto, per vero, il Governo italiano rasenta il grottesco quando fa riferimento anche alle cattedrali e alle chiese. Ma in ogni caso confonde, in modo davvero maldestro, lo spazio pubblico, inteso come dimensione urbana e fisica ad uso di tutti, con lo spazio pubblico, inteso come edifici pubblici in cui si esercitano i poteri costituiti (aule giudiziarie, uffici pubblici) e si svolgono i compiti di benessere (scuola, ospedali, ecc.) della Repubblica: cioè, le "situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo", alle quali unicamente si riferisce la decisione della Corte europea. Per la quale il problema non è quello di preservare le giovani menti in formazione dai tanti segni e simboli che nell'odierna società dell'immagine li raggiungono e li colpiscono: si tratterebbe di un compito impossibile, anche politicamente, non solo giudiziariamente, irrisolvibile. Si tratta, invece, solo di preservarle nelle comunità ad appartenenza necessaria, come la scuola pubblica, o negli uffici a frequentazione necessaria, come quelli pubblici in cui si esercitano funzioni autoritative dei poteri pubblici, da parte dei cittadini.

³⁹ Così il giudice costituzionale **G. SILVESTRI**, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 117.



Come bilanciare, allora, il diritto degli individui di manifestare la propria religione o credenza – e il dovere dello Stato di “aiutare i residenti a soddisfare le loro esigenze in materia di religione” – con l’esigenza di tutela dei diritti e delle libertà degli altri ed evitare che le scuole diventino luoghi di indottrinamento piuttosto che di istruzione pluralistica? Il margine di apprezzamento dovrebbe consentire, secondo il governo italiano, un’interpretazione sussidiaria⁴⁰ e non prioritaria dei diritti umani: “un *modus vivendi* accettabile, variando da un paese all’altro”, per cui in Svizzera il velo - percepito come un “segno esterno forte” (sent. *Dahlab* cit.) e quindi parte integrante dell’ambiente scolastico - non può essere portato da un’insegnante elementare musulmana, mentre in Italia il crocifisso rientrerebbe tra quegli “inerti”, la cui “semplice presenza” non si vede come “possa turbare le coscienze del non credente”.

Il “margine di apprezzamento” segna l’abbandono del diritto uniforme e l’ingresso nel diritto flessibile: dall’universalismo degli *standards* convenzionali, applicabili a tutti gli stati, al relativismo dei principi⁴¹ a seconda dell’opportunità politica di ciascuno stato. Ciò spiega come, almeno in tema di libertà di coscienza e di religione, non si sia formata su di esso una giurisprudenza coerente ed uniforme. Di massima, tuttavia, si può dire che essa ha giustificato i divieti imposti per legge alla libertà dei cittadini (la proiezione del film contrastante, il porto del velo in paesi costituzionalmente laici⁴²) ma non le violazioni della sua costitutiva neutralità da parte dello Stato stesso: cioè, il trapasso dalla sua naturale funzione di stato-regolatore imparziale dei diritti di credenze e non credenze a quella di stato-attore, che interviene in quella competizione e con la sua autorità privilegia una di quelle *attitudes*, fosse pure della maggioranza, rispetto alle altre.

Neutralità e imparzialità dello Stato vengono intese non solo come parità di trattamento tra religioni nonché tra forme religiose e non religiose di credenza⁴³ ma anche come garanzia di neutralità e imparzialità della vita religiosa entro lo Stato: “*the neutral and impartial organiser of the exercise of various religions, faiths and beliefs*”⁴⁴. Questo

⁴⁰ Come stabilito da Corte europea dei diritti dell’uomo, *Handyside v. United Kingdom*, 7 dicembre 1976, par. 48.

⁴¹ P. MAHONEY, *Marvelous Richness of Diversity or Invidious Cultural Relativism?*, in *Human Law Journal*, 1998, p. 1.

⁴² Si aggiunga alla sent. *Leyla Sahin*, cit., Corte europea dei diritti dell’uomo, *Dogru v. France*, 4 dicembre 2008.

⁴³ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Manoussakis v. Greece*, 26 settembre 1996; *Hasan e Chausch v. Bulgarie*, 26 ottobre 2000; *Metropolitan Church of Bessarabia v. Moldova*, 13 dicembre 2001.

⁴⁴ Sent. *Leyla Sahin*, cit., par. 107.



nuovo, o meglio precisato, ruolo dello Stato regolatore neutro e imparziale⁴⁵ porta la Corte ad apprezzare l'obiezione della ricorrente, secondo cui la maggioranza della popolazione turca, "pur professando un forte attaccamento ai diritti delle donne e ad uno stile di vita secolare, aderisce alla fede islamica". Nessun pericolo, dunque, per la laicità dello Stato: perché allora lasciare in materia un così generoso margine di apprezzamento e giustificare il divieto di portare il velo nelle università? Quale il bisogno di sostenere la democrazia turca, se la maggioranza della popolazione, pur aderendo alla fede islamica, si conforma al supremo principio costituzionale di laicità dello Stato?⁴⁶

Mutatis mutandis, lo stesso argomento potrebbe essere utilizzato anche per altri paesi europei, in cui la popolazione, pur ormai laica e pluralistica, tuttavia aderisce tradizionalmente in grande maggioranza ad una fede religiosa (l'ortodossa in Grecia, la luterana nei paesi nordici, la cattolica in Italia o in Spagna): quale pericolo allora per la laicità dello Stato può venire dall'esposizione del crocifisso? Non sarebbe questo (piuttosto che quello della Turchia) il caso in cui lasciare un margine di apprezzamento, nella specie, allo Stato italiano? Si tratterebbe di ribadire la sentenza *Otto-Preminger institut*, che aveva fatto leva sul sentimento religioso della maggioranza della popolazione e che rimane in realtà il precedente più consentaneo alla tesi principale del governo italiano sul sentimento popolare o sulla sensibilità media.

Una decisione del genere, tutta politica e condotta sul filo dell'opportunità, avrebbe però un effetto paradossale: l'argomento della maggioranza si vedrebbe riattribuire rilevanza decisiva *per obliquum*, dopo che direttamente era stato ormai scartato in quanto urtante contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 della Costituzione italiana, come interpretato dalla Corte costituzionale⁴⁷:

"il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione".

E, nel momento in cui si dispone l'esposizione del solo crocifisso, si differenzia appunto in base alla religione.

⁴⁵ Vi insiste **TULKENS**, *The european convention*, cit.

⁴⁶ Giustamente così **S. MANCINI**, *Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo*, Cedam, Padova, 2008, p. 134.

⁴⁷ Sent. 329/1997, cit.



I diritti umani non possono dipendere dalla condivisione delle maggioranze. Essi sono universali non perché condivisi da tutti, o dalla maggioranza, ma perché formulati per tutti *contro* le stesse maggioranze democraticamente elette⁴⁸, le quali, se li modificassero adottando il pur previsto procedimento di revisione costituzionale, compirebbero un atto di rottura della legalità costituzionale, un mutamento di regime, vale a dire una rivoluzione. Se così fosse, i diritti umani trarrebbero la loro legittimità dall'essere diritti della maggioranza, suscettibili di essere cancellati se questa diventasse minoranza, mentre invece essi sono diritti, come s'è detto, contro la maggioranza, di chi è al momento senza potere contro le prevaricazioni della maggioranza⁴⁹.

Proprio il diritto di libertà di religione è in proposito istruttivo, in quanto si è affermato benché non condiviso dalla maggioranza dei consociati (cattolici o protestanti, secondo gli Stati): l'editto di Nantes del 1598, con cui in deroga alla regola *cuius regio eius et religio* stabilita con la pace di Augusta (1555), fu concesso da Enrico IV il libero esercizio del culto fuori Parigi agli ugonotti, non era certo condiviso dalla maggioranza cattolica dei francesi, per cui gli ugonotti erano solo degli eretici. E si potrebbe osservare che la stessa laicità dello Stato, almeno in alcune versioni radicali, verosimilmente non è accettata da (una grande o piccola) parte dei cittadini credenti, come può dedursi dalla cautela con cui la chiesa cattolica lo accoglie, apponendovi l'aggettivo "sana" per significarne l'accezione positiva, secondo la quale

"le realtà temporali si reggono secondo norme loro proprie, alle quali appartengono anche quelle istanze etiche che trovano il loro fondamento nell'essenza stessa dell'uomo"⁵⁰.

⁴⁸ È il "campo dei contro-poteri" secondo **L. FERRAJOLI**, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 1989, 954, o della "costituzione bilanciata" ("sistema dei limiti e delle garanzie al dominio politico delle maggioranze"), secondo **M. FIORAVANTI**, *Costituzione e popolo sovrano*, il Mulino, Bologna, 1998, p. 36.

⁴⁹ In questo senso, la sentenza Lautsi è letta (con lessico mutuato da **A. DE TOCQUEVILLE**, *La democrazia in America*, Rizzoli, Milano, 1999, pp. 257 ss.) come protezione dei "dissidenti dalla tirannia delle maggioranze" da **S. MANCINI**, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, pp. 4055 ss.

⁵⁰ Così il papa **BENEDETTO XVI** nel messaggio dell'11 ottobre 2005 all'allora presidente del Senato italiano Pera (riportato dall'agenzia *Adista* del 29 ottobre 2005, p. 4) in continuità con la prima apertura al principio di laicità risalente a **PIO XII** (in *Acta Apostolicae Sedis*, 1958, p. 220). Sulla dimensione ecclesiale della laicità **B. FORTE**, *Laicità e laicità*, San Paolo, Casale Monferrato, 1986; **L. ZANNOTTI**, *La sana democrazia. Verità della Chiesa e principi dello Stato*, Giappichelli, Torino, 2005. In generale, sul riposizionamento ecclesiastico di fronte ai capisaldi dello stato di diritto,



5 - (segue): ipotesi e prospettive

Il margine di apprezzamento rivendicato dal Governo italiano – ma, per vero, da ogni Governo – sembra inteso come una trattativa bilaterale tra Strasburgo e Roma, avente ad oggetto una deroga alla Convenzione, avulsa da una visione complessiva dello stato della questione: la quale nella specie porrebbe in evidenza che, anche nei paesi in cui è prevista l'esposizione del crocifisso a scuola, comincia a farsi strada l'ammissibilità dell'obiezione di coscienza. A tale stregua la decisione della Corte di Strasburgo può naturalmente non trovare tutti consenzienti ed essere criticata ma non costituisce forzatura alcuna.

S'è già ricordato il *revirement* di un ordinamento come quello della cattolica Baviera a seguito della sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 1995, con cui fu dichiarata costituzionalmente illegittima l'affissione obbligatoria del crocifisso per l'influenza inevitabilmente esercitata sugli alunni, obbligati a partecipare alle lezioni confrontandosi di continuo con siffatto simbolo religioso. La legge consecutiva del 23 dicembre 1995 continua a disporre l'esposizione del crocifisso ma all'art. 7 della *Volkschule* prevede, in caso di contestazione, un tentativo di conciliazione svolto dal dirigente scolastico, che, in caso di esito negativo, ha il compito di realizzare una

“regola ad hoc (per il caso singolo) che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto temperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe, nello stesso tempo tenendo in considerazione, per quanto possibile, la volontà della maggioranza”.

Nel senso di continuare a ritenere legittima l'esposizione del crocifisso s'è orientato di recente anche la magistratura spagnola, che però – a differenza della legge bavarese – ha ammesso che il simbolo religioso dev'essere rimosso immediatamente (“*deberá procederse a su retirada inmediata*”) quando vi sia una richiesta “*materializada por los padres del alumno y la cual revista la más mínimas garantías de seriedad*”⁵¹. Una soluzione, questa, che appare senz'altro preferibile rispetto a quella bavarese perché risolve il dubbio sull'esito finale della mediazione affidata al dirigente scolastico: se le contrapposte tesi sono irriducibili,

fondamentale P. BELLINI, *La coscienza del principe. Prospettazione ideologica e realtà politica delle interposizioni prelatizie nel Governo della cosa pubblica*, Giappichelli, Torino, 2000, II, 1067 ss.

⁵¹ Tribunal superior de Justitia de Castilla y León, 14 dicembre 2009, n. 3250.



infatti, in Baviera si avranno delle decisioni differenti caso per caso, che magari nella maggior parte di essi daranno ragione alla maggioranza che vuole il simbolo⁵². In Spagna prevale l'obiezione di coscienza, assistita da un minimo di garanzia di serietà. È la soluzione scaturente in Italia dalla sentenza della Cassazione 6 aprile 2000, ancorché in quel caso l'obiezione fosse sostenuta da uno scrutatore ma rispetto ad un crocifisso posto pur sempre in un'aula scolastica e, quindi, con motivazione del tutto coincidente⁵³.

Certo, davanti ad un simbolo imposto dovrebbe spettare a chi lo impone motivare quella scelta e non a chi lo subisce motivare la sua obiezione⁵⁴. In questo senso appare più rigorosa la soluzione adottata in Svizzera nel senso di rimuovere il crocifisso per evitare che

“chi frequenta la scuola pubblica veda nell'esposizione di tale simbolo la volontà di rifarsi a concezioni della religione cristiana in materia d'insegnamento o quella di porre l'educazione sotto l'influsso di tale credo”⁵⁵.

Ma la previsione della prevalenza dell'obiezione è comunque sicura garanzia del rispetto dei diritti dei dissenzienti e sembra in realtà un utile compromesso rispetto alla tutela dei diritti della maggioranza nel veder rispettato il proprio desiderio di coscienza con l'esposizione del proprio simbolo. Non si deve trascurare, infatti, che accanto alla bieca volontà del potere politico di utilizzare il simbolo religioso come

⁵² Per questa mancanza di previsione legislativa dell'esito finale della mediazione nella dottrina italiana si leggono fondate critiche: vedi ad esempio **R. BOTTA**, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, in *Corriere giuridico*, 2004, pp. 239 ss.; **S. MANCINI**, *il potere dei simboli*, cit., pp. 36 ss.; **S. DOMIANELLO**, *La rappresentazione di valori nei simboli: un'illusione che alimenta ipocrisia e fanatismo*, in *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, a cura di M. Parisi, E.S.I., Napoli, 2006, pp. 25 ss.; **N. FIORITA**, *La questione del crocifisso nella giurisprudenza del terzo millennio (dalla sentenza n. 439/2000 della Corte di Cassazione alla sentenza n. 1110/2005 del Tar Veneto)*, *ibidem*, pp. 130 ss. Ma ne apprezzano il contributo all'emersione del pluralismo scolastico e delle differenze cultural-religiose **S. CECCANTI**, *E se la Corte andasse in Baviera?*, e **M. CARTABIA**, *Il crocifisso e il calamaio*, in *La laicità crocifissa? Il nodo dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 18 ss. e 70 ss.

⁵³ Una forma nuova (perciò guardata con perplessità da **V. TURCHI**, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Dupress, Napoli, 2009, p. 186) di obiezione di coscienza, che si aggiunge a quelle tradizionali ben studiate dall'Autore, cui questo scritto è dedicato: v. **R. NAVARRO VALLS**, **J. MARTINEZ TORRON**, *Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato*, Giappichelli, Torino, 1995.

⁵⁴ **A. GUAZZAROTTI**, *Giudici e minoranze religiose*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 131.

⁵⁵ Tribunale federale Svizzera, I Corte diritto pubblico, 26 settembre 1990.



instrumentum regni nel tradizionale tentativo di “scambiarsi la veste”⁵⁶ c’è anche l’onestà coscienza di studenti e genitori che desiderano veder esposto, senza prevaricazioni e nel rispetto della fede e delle convinzioni altrui, il simbolo della propria fede. La valutazione dovrebbe essere svolta in una coerente visione d’assieme basata sulla libertà di coscienza: la quale, infatti, è un “bene costituzionalmente rilevante”⁵⁷ e quindi “dev’essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana”⁵⁸, al punto che la stessa libertà religiosa ne diventa una particolare declinazione: “libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa”⁵⁹.

Di conseguenza, si potrebbe consentire l’esposizione nelle aule scolastiche dei simboli richiesti dagli stessi alunni e, laddove sorga contestazione (perché un non credente, ad esempio, solleva obiezione di coscienza nei confronti di tutti i simboli religiosi), rinviare la soluzione ad un processo: ma di tipo non contenzioso, che lascia vincitori e vinti pronti a riprendere il conflitto sotto altre forme, ma di mediazione. Laddove questa non riesca si dovrebbe lasciare il muro bianco⁶⁰. Merita la massima considerazione, non solo per la statura dello studioso ma anche per la circostanza che si tratta del difensore intervenuto all’udienza della Grande Camera in difesa dell’esposizione del crocifisso, l’osservazione che “un muro bianco nella scuola (...) non è certo più neutrale che avere un crocifisso sul muro”⁶¹. Ma essa vale nei confronti di una legge (la quale, come detto, in Italia non c’è) che si muova secondo lo schema rigido dell’*aut... aut*. Tuttavia, la tolleranza e il rispetto come misura critica dei rapporti sociali e giuridici, specie all’interno delle istituzioni formative, suggeriscono che il crocifisso potrebbe a seconda dei casi rimanere al suo posto, o essere affiancato da altri simboli o anche rimosso per elementare, e ad un tempo profondo, rispetto della libertà di coscienza anche di un solo soggetto, in nessun altro modo componibile. La sfida per l’Europa contemporanea sta certo nel “trovare un nuovo approccio che assicuri aule scolastiche pluraliste nonostante la presenza in tutte o alcune di esse della croce” – come

⁵⁶ L’espressione di T. MANN, *Giuseppe e i suoi fratelli*, II, Mondadori, Milano, 2000, p. 864, dà il titolo a G. ZAGREBELSKY, *Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell’uomo*, Laterza, Roma – Bari, 2010.

⁵⁷ Corte cost. 18 luglio 1989, n. 409.

⁵⁸ Corte cost. 5 maggio 1995, n. 149, che richiama la sent. 19 dicembre 1991, n. 467.

⁵⁹ Corte cost. 8 ottobre 1996, n. 334.

⁶⁰ N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 101 ss.

⁶¹ J.H.H. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo*, cit., p. 153 s.



sostiene Weiler – tanto quanto nonostante l’assenza in tutte o alcune di esse del crocifisso.

Il fatto, dal quale non si può prescindere, è invero che il simbolismo di imposizione pubblica è uno strumento di potere. Esso viene utilizzato per indirizzare verso una tendenza determinata gli spazi di cui i pubblici poteri dovrebbero assicurare la neutralità. Infatti, il simbolo ha un “valore maggiore di quello che è solito essere ascritto alla realtà di fatto, così come si presenta”⁶². È il motivo per cui esso mette insieme – secondo il suo significato etimologico – ma perciò stesso separa dagli altri. Prendiamo il caso della bandiera: essa appartiene indubbiamente ai “simboli del potere”, i quali invitano al comune rispetto dell’identità del nostro ordinamento costituzionale quali espressioni “dello Stato medesimo nell’unità delle istituzioni che la collettività si è data”⁶³. In Italia addirittura formalmente (per essere menzionata all’art. 12 Cost. tra i principi fondamentali), ma in generale comunque “materialmente”, essa concorre a definire la forma della Repubblica, che non è soggetta a revisione costituzionale (art. 139 Cost.), insieme ai “principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale” e ai “diritti inalienabili della persona umana”, che sono “necessari per garantirne l’identità”⁶⁴.

Per attenuare questo innato carattere discriminante dei simboli, nel momento in cui s’è iniziato ad attuare forme sempre più pregnanti di integrazione e s’è maggiormente avvertita l’esigenza di includere almeno i popoli dell’Europa, la bandiera italiana è stata affiancata da quella dell’Unione europea (l. 5 febbraio 1998, n. 22). Questa esposizione congiunta è idonea a depotenziare anche il messaggio trasmesso in modo subliminale da quelle bandiere nazionali che contengono la riproduzione di una croce: essa, cioè, risponde all’intenzione dello stato democratico di non imporre una determinata formazione o adesione politica ma solo l’adesione ai valori sostanziali e

⁶² C.G. JUNG, *Tipi psicologici*, in *Opere*, VI, Bollati Boringhieri, Torino, 1969-1993, p. 486.

⁶³ Corte cost. 15 novembre 2000, n.531.

⁶⁴ Corte cost. n. 22 marzo 2001, n. 73. “Il “margine di apprezzamento” può essere determinato avuto riguardo soprattutto al complesso dei diritti fondamentali la cui visione ravvicinata ed integrata può essere opera del legislatore, del giudice delle leggi e del giudice comune, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze”: così Corte cost. n. 317/2009. Il controllo del rispetto del “nucleo sostanziale intangibile dell’identità costituzionale” è compito della Corte costituzionale, secondo *BundesVerfassungsgericht*, 30 giugno 2009, par. 240.



alle condizioni necessarie perchè la repubblica possa continuare ad esistere⁶⁵.

Includere anche il crocifisso tra i simboli del potere della Repubblica italiana significherebbe aggiungere alla bandiera un altro simbolo, modificare quello attuale e quindi rivedere i propri principi supremi, che comprendono quello di laicità⁶⁶. Ma significherebbe anche accentuare la separazione dagli "altri" nel momento in cui questi "altri" diventano sempre più numerosi, non si ritrovano più in quel simbolo e, invocando il principio supremo di laicità, insistono per la neutralità degli spazi pubblici, in cui il potere forma la sua volontà o svolge compiti a favore di tutti i cittadini.

Questo è il problema dinanzi al quale – in Italia, formalmente, dal 1984, come s'è detto – si trova l'Europa. Un problema inedito perchè sorto dalla trasformazione in corso di paesi monoculturali e monoreligiosi (intendendosi per religione quella cristiana, nelle sue diverse denominazioni) in paesi multiculturali e multireligiosi,

In diversi saggi dedicati al tema della globalizzazione⁶⁷ Ulrich Beck, per illustrare la necessità di una diversa organizzazione del vivere insieme nella nuova cornice culturale multietnica, ricorre alla vignetta dei *conquistadores* spagnoli, che, nello splendore delle loro armi, arrivano nel nuovo mondo. "Siamo venuti da voi", dice il loro comandante, "per parlare di Dio, della civiltà, della verità". "Benissimo", gli rispondono gli indigeni sbalorditi, "Cosa volete sapere?". La vignetta ben evidenzia l'incomprensione, reciproca, della relatività di certezze ritenute inoppugnabili. Per molti secoli s'è ritenuto abbastanza naturale che le une si imponessero sulle altre con la forza delle armi. E tuttora gran parte del mondo occidentale giustifica lo zelo missionario con cui i propri governanti - stavolta, più che con lo splendore, con l'intelligenza delle loro armi - esportano la democrazia e si ingeriscono nella tutela dei diritti umani. Anche all'interno dell'opposizione a questa politica assolutistica, tuttavia, è diffusa, e forse, prevale l'opinione che, se è sbagliato imporre la propria visione della democrazia agli altri nei loro territori, comportarsi cioè da novelli *conquistadores*, è giusto imporla agli altri, se immigrati nel nostro occidente. Se anziché nel nuovo mondo quello *sketch* fosse ambientato nel vecchio mondo, e a venirci fossero gli immigrati, la proposta di

⁶⁵ G.M. SALERNO, *Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

⁶⁶ A. MORELLI, *Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee*, in www.forumcostituzionale.it, 2005.

⁶⁷ Ora raccolti e tradotti in italiano in U. BECK, *La società cosmopolita. Prospettive dell'epoca postnazionale*, il Mulino, Bologna, 2003, p. 119 e p. 283.



parlare di Dio o della verità proveniente da parte di costoro apparirebbe ai nostri occhi solo insolente.

Ma in una società nella quale debbono convivere “fedi, culture e tradizioni diverse”⁶⁸ bisognerebbe imparare ad applicare laicamente il principio adottato dalle prime comunità cristiane nel primo Concilio della storia, quello di Gerusalemme, secondo cui (a riguardo della circoncisione da imporre anche ai convertiti non ebrei) non bisogna “importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio” e non bisogna imporre loro “altro peso fuori del necessario”⁶⁹.

6 - Roma e Strasburgo *hand in hand*.

La questione del crocifisso è diventata il *casus belli* nel rapporto ancora incerto e teso, nonostante alcune avvisaglie di tempo sereno, tra diritti nazionali e diritti convenzionale ed europeo. Lo Stato non ha più il monopolio del diritto perché il sistema giuridico è diventato policentrico, e perciò lo Stato non è l'unico centro, o multilivello, e perciò lo Stato non è il livello superiore. Il problema è accentuato dall'incertezza prodotta dalla frammentazione del diritto nell'epoca della globalizzazione, che può certo essere assorbita attraverso “un processo di connessioni iterative di decisioni giuridiche che si richiamano alla tradizione precedente, ma che pure se ne allontanano in molti e significativi modi”⁷⁰. Tuttavia, si tratta di un processo non facile perché incontra notevoli resistenze da parte di singoli stati alla ricerca del potere esclusivo perduto.

Com'è noto, la Corte di Strasburgo ha cercato da tempo di imporre agli Stati, e indirettamente alle istituzioni comunitarie, il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione nell'interpretazione da essa accolta⁷¹. Dal canto suo, l'Italia ha ormai riconosciuto la *primauté* e la diretta applicabilità del diritto comunitario dal momento in cui la Corte costituzionale, analogamente ad altre Corti

⁶⁸ Corte cost. 18 ottobre 1995, n. 440.

⁶⁹ *Atti degli apostoli* 15, 19.28.

⁷⁰ G. TEUBNER, A. FISCHER-LESCANO, *Scontro tra regimi: la vana ricerca di unità nella frammentazione del diritto globale*, in G. TEUBNER, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Armando, Roma, 2005, p. 183. Di un diritto “intercostituzionale”, frutto di un'opera “intergiurisprudenziale” parla A. RUGGERI, *Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010.

⁷¹ Cfr. per un'analisi critica L.M. DÍEZ PICAZO, *Le relazioni tra Unione europea e convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, a cura di S.P. Panunzio, E.S.I., Napoli, 2005, pp. 279 ss.



nazionali, ha ammesso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo⁷² e ha subordinato la legittimità delle norme interne al rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁷³, siccome interpretata dalla Corte di Strasburgo (sent. 317/2009, cit.). Le norme CEDU, per effetto dell'art. 117 Cost. che assoggetta la legislazione ai "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", sono norme subcostituzionali, interposte tra la Costituzione e le leggi ordinarie, e funzionano rispetto a queste da parametro di costituzionalità salvo che non contrastino a loro volta con le norme costituzionali⁷⁴.

Per effetto di questo "processo di *vertical domestication*, in base al quale norme di diritto sovrastatale sono incorporate nei diritti nazionali"⁷⁵, lo Stato è addirittura destinatario di condanne per violazione del diritto extrastatale e, nella misura in cui questo sia stato nazionalizzato (come nel caso dei diritti fondamentali nell'interpretazione datane dalla CEDU⁷⁶), di obblighi di attuazione, cui corrispondono diritti del cittadino europeo nascenti dall'uno e dagli altri ordinamenti: una tutela multi-livello - nazionale, comunitario, convenzionale -, che egli può invocare a partire dal giudice nazionale⁷⁷.

Ciò significa che, se la sentenza sul crocifisso dovesse diventare definitiva a seguito della pronuncia della Grande Camera, indipendentemente dalla conformazione ad essa da parte dello Stato italiano - di coercibilità prossima allo zero⁷⁸ -, il combinato disposto degli artt. 9 CEDU e 2 prot. add. n. 1, in quanto norma subcostituzionale interposta per effetto dell'art. 117 Cost., diverrebbe vincolante nell'interpretazione datane da Strasburgo. Né potrebbe

⁷² Corte cost. 13 febbraio 2008, nn. 102 e 103.

⁷³ Corte cost. 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349.

⁷⁴ Da notare che questa è ormai la condizione anche delle norme di revisione del concordato lateranense del 1984, sicchè nel caso di antinomie con le norme convenzionali, esse non prevalgono ma vanno bilanciate, in particolare, con l'ordine pubblico europeo, di cui è elemento fondamentale il principio di laicità (sent. *Refah Partisi*): v. più ampiamente N. COLAIANNI, *Laicità e prevalenza delle fonti di diritto unilaterale sugli accordi con la Chiesa cattolica*, in *Politica del diritto*, 2010, n. 2, pp. 201 ss.

⁷⁵ S. CASSESE, *Eclissi o rinascita del diritto?*, in *Fine del diritto?*, a cura di P. Rossi, il Mulino, Bologna, 2009, p. 30.

⁷⁶ Cfr. D. BUTTURINI, *La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano ed europeo*, E.S.I., Napoli, 2009.

⁷⁷ Sulle difficoltà nascenti al momento dagli incerti meccanismi di raccordo tra gli ordinamenti v. F. SORRENTINO, *I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona (considerazioni preliminari)*, in *Corriere giuridico*, 2010, pp. 150 s.

⁷⁸ Analiticamente sul punto F. CORTESE, S. MIRATE, *La CEDU e il crocifisso: prodromi, motivi e conseguenze di una pronuncia tanto discussa*, in www.forumcostituzionale.it.



porsi, pur solo in ipotesi accademica, un problema di bilanciamento con gli altri diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, e segnatamente con gli artt. 3, 7, 8, 19 perché la Corte costituzionale ha già stabilito (sent. 203/89) che queste disposizioni concorrono a disegnare quel profilo fondamentale della forma di stato che è la laicità: principio supremo della Costituzione italiana e fondativo della sentenza *Lautsi*.

Naturalmente, non avendo le norme regolamentari sull'esposizione del crocifisso forza di legge, non se ne potrebbe sollevare la questione di costituzionalità in riferimento alla detta norma interposta. Ciò comporta che, differentemente che nel caso delle leggi in cui il giudice non ha il potere di disapplicarle ma solo di sollevare la questione di costituzionalità, in questo caso egli avrebbe il potere di disapplicare - se adito in via ordinaria, trattandosi di diritti fondamentali - o di annullare - se adito nell'ambito della giustizia amministrativa - l'atto effettivamente adottato dall'amministrazione scolastica in violazione di legge, per giunta di natura subcostituzionale.

Questo plausibile, anzi ineludibile in caso di definitività della sentenza, scenario spiega perché il crocifisso sia diventato, suo malgrado, il cavallo di battaglia della resistenza dell'Italia al coordinamento tra i vari livelli ordinamentali. Il pericolo avvertito è che in tutte le questioni "eticamente sensibili" (ora il crocifisso, domani i matrimoni omosessuali, la procreazione medica assistita, i trattamenti di fine vita, ecc.), in cui il governo è allineato sulle posizioni ecclesiastiche in materia di cosiddetti "valori non negoziabili", a decidere sia non più Roma ma Strasburgo: e con efficacia stavolta vincolante a livello subcostituzionale.

Il ricorso al "margine di apprezzamento" è invocato in questo caso non per tutelare al meglio - essendo "le autorità degli stati (...) in linea di principio in una posizione avvantaggiata rispetto al giudice internazionale" e procedendo, quindi, "*hand in hand*"⁷⁹ - i diritti umani ma per costruire attorno ai diritti della maggioranza e all'azione governativa una cintura di sicurezza: una sorta, nel caso, di *Bible belt*, per riprendere la definizione di quell'area sud orientale degli Stati Uniti, in cui prevale un cristianesimo protestante socialmente conservatore, che vuole influenzare la politica, la cultura, l'istruzione. Alla riproduzione di un fenomeno del genere potrebbe preludere la singolare aggregazione creatasi a Strasburgo il 30 giugno 2010 attorno al ricorso dell'Italia alla Grande Camera: dieci dei 47 stati che compongono il Consiglio d'Europa sono intervenuti a sostegno delle ragioni italiane. Ma, se si escludono i tre minuscoli stati vicini (San

⁷⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Handyside v. United Kingdom*, cit. , par. 49.



Marino, Monaco e Malta), gli altri fanno parte solo dell'Est europeo, caratterizzato da una tradizionale influenza delle chiese ortodosse sulla legislazione nazionale, e non vedono la partecipazione di Stati di grande tradizione cattolica, che pure, come la Spagna e l'Austria, contemplan l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Il crocifisso nelle aule scolastiche può, quindi, diventare una metafora della religione come custode e promotrice di quei valori "non negoziabili"⁸⁰, che i governanti debbono assolutamente realizzare nella loro azione legislativa perché essi rappresentano il fondamento naturale, razionale - e, insieme e perciò, divino - di ogni società contro ogni relativismo.

Aleggia un'idea schmittiana dietro la difesa ad oltranza non dell'esposizione del crocifisso in sé, ma della sua imposizione, della sua obbligatorietà, della sua esclusività: l'idea, per cui Schmitt nella "contrapposizione decisiva fra due culture" invitava la Chiesa a schierarsi a fianco del pur massone e deista Mazzini contro il Bakunin (e il Dostoevskij) del *Lumpenproletariat*, perché essa "rappresenta la *civitas humana*, rappresenta in ogni attimo il rapporto storico con l'incarnazione e con il sacrificio in croce di Cristo"⁸¹.

A rifiutare questa secolarizzazione del crocifisso - come, con riferimento anche alla sentenza di Strasburgo, si ritiene in non isolati ambienti cattolici⁸² - dovrebbe essere la stessa chiesa. Perché per i cristiani il crocifisso non è soltanto un uomo generoso, *de cuius morte nisi bonum*, ma è Dio che si fa uomo e - come scrive l'apostolo Paolo ai Filippesi - si umilia fino alla morte di croce per salvare tutti gli uomini. Non si può, allora, ridurre la croce ad un logo o - per riprendere le parole di un vescovo pugliese, come usava dire una volta, "in odore di santità"⁸³ - inquadrarla "nella cornice della sapienza umana": "l'abbiamo attaccata con riverenza alle pareti di casa nostra, ma non ce

⁸⁰ "Valori fondamentali, come il rispetto e la difesa della vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, la libertà di educazione dei figli e la promozione del bene comune in tutte le sue forme (...) non sono negoziabili" (**BENEDETTO XVI**, esortazione apostolica postsinodale *Sacramentum Caritatis*, n. 83, in *Il regno. Documenti*, 2007, p. 220).

⁸¹ **C. SCHMITT**, *Cattolicesimo romano e forma politica*, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 75 e 38.

⁸² "Un'affermazione di ateismo, ammantata di religiosità funzionale ad un sistema sociale che cerca nella religione di riferimento uno strumento di garanzia dello status quo" (**P. FARINELLA**, *Crocifisso tra potere e grazia. Dio e la civiltà occidentale*, con prefazioni di **L. BETTAZZI** e **P. FLORES D'ARCAIS**, Il segno dei Gabrielli, Negarine di S. Pietro in Cariano, p. 64). Cfr. anche **M.C. BARTOLOMEI**, *Crocifissi a scuola: vecchi obblighi e nuove sfide*, in *Jesus*, 2009, n. 12, p. 52.

⁸³ **A. BELLO**, *Alla finestra la speranza*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1988, p. 47.



la siamo piantata nel cuore. Pende dal nostro collo, ma non pende sulle nostre scelte”.

Ma non siamo, com'è evidente, a questo punto. Il caso rimane appeso all'invocazione, di carattere essenzialmente politico, di un'Europa a due o più velocità in materia di diritti umani. Non sappiamo quanto gli argomenti portati a suo sostegno potranno far presa sulla Grande Camera. Quando il diritto dipende non dalla ragione ma dalla maggioranza si entra nell'infido campo delle passioni più che della logica. Ciò che la dottrina può fare è analizzare giuridicamente - *sine ira ac studio*, solo con la bussola della fedeltà alla Costituzione - gli argomenti. Fa quel che devi - secondo la weberiana etica della convinzione - succeda quel che può.